



Data: 15/05/2015

Fonte: **A.S.P.A. & C.A.E**  
Ass. Supporto Pubblica Amministrazione  
Centrale Astra Energia

## **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** **ACQUISIZIONE ENERGIA ELETTRICA**

A partire dalla Spending Review del governo Monti (decreto legge n. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012), con il fine di semplificare i compiti e produrre efficienze di gruppo, le P.A. sono state sempre più orientate a usufruire delle centrali di committenza o soggetti aggregatori riconosciuti (Conisp, centrali di committenza regionali) per l'acquisizione di beni e servizi quali, in particolar modo, energia elettrica e gas naturale, **fermo restando la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti aggregatori o a procedure di evidenza pubblica o affidamento diretto**, comunque sempre a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Conisp o dalle centrali di committenza regionali.

Con la legge n. 135/2012 vengono inasprite le sanzioni già introdotte precedentemente per i casi di mancato ricorso a Conisp o di mancato rispetto dei livelli di prezzo-qualità come limiti massimi: alla responsabilità amministrativa per danno erariale si aggiungono la responsabilità disciplinare e la nullità del contratto.

Nel corso del 2014 altre normative incorrono a modificare e creare confusione in merito all'acquisizione di beni e servizi, introducendo la nuova figura dei soggetti aggregatori, province, Unioni dei Comuni, CUC (articolo 9, comma 4, legge 23 giugno 2014, n. 89 ) , ma che a ben vedere nulla hanno a che fare con l'acquisizione delle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del decreto legge n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 ) , che sono: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

L'introduzione di nuove norme, in modo disorganico e privo di coordinamento, ha generato un caos senza precedenti all'interno del quale i dipendenti pubblici hanno tentato e tuttora tentano di districarsi. Un'amministrazione che deve acquistare un bene o un servizio, dovrebbe esaminare l'attuale complesso panorama normativo per capire come agire e, eventualmente, a quale soggetto "centralizzatore" rivolgersi.

Gli uffici pubblici, soprattutto dei piccoli comuni, riscontrano quotidianamente difficoltà nella interpretazione della normativa e pertanto rischiano, loro malgrado, di dover subire anche l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di inadempimento.

Per le tipologie di prodotto su citate ha provveduto a fare chiarezza la "Scheda di sintesi ANCI - Acquisizioni di beni e servizi a far data dal 1° gennaio 2015" che qui riportiamo in estratto per quanto riguarda i servizi che ci riguardano:

**Comune non capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 10.000 abitanti**  
**Comune non capoluogo di Provincia con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti**

**Acquisti di beni e servizi (indipendentemente dal valore) previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012 facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Conisp o delle centrali di committenza regionali**

**Si autonomamente** – seguendo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (che costituisce ricorso a soggetto aggregatore)



Di conseguenza, è chiaro che l'articolo 9, comma 4, legge 23 giugno 2014, n. 89 si riferisce a lavori, beni e servizi che **non comprendono le tipologie individuate dall'art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012** cioè energia elettrica, gas, telefonia fissa e telefonia mobile ecc., **che come specificato dalla scheda ANCI possono essere acquistati:**

1. **Autonomamente** (art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012) su Consip o soc. di committenza regionale o altre centrali o procedure di evidenza pubblica o affidamento diretto, comunque sempre a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali.

oppure, a **libera scelta dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni**, secondo l'articolo 9, comma 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89:

2. **Tramite Unione dei Comuni** comunque su Consip o soc. di committenza regionale o altre centrali o procedure di evidenza pubblica o affidamento diretto, comunque sempre a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali.

oppure, sempre secondo l'articolo 9, comma 4 della legge 23 giugno 2014, n. 89:

3. **Tramite CUC** comunque su Consip o soc. di committenza regionale o altre centrali o procedure di evidenza pubblica o affidamento diretto, comunque sempre a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali.

Il ricorso a gestioni associate, che peraltro non è obbligatorio in questo caso, è stato prorogato a settembre 2015 con la legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), il cosiddetto Milleproroghe.

① *Articolo 9, comma 4 legge 89/2014*

*Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal seguente ... i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi (CUC - ndr) e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (centrali di committenza regionale).*

*L' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma*

② *Articolo 1 comma 7 legge 135/2012*

*... le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas**, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, **telefonia fissa e telefonia mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di (non esiste ad oggi l'elenco ufficiale delle altre centrali di committenza o altri soggetti aggregatori che deve essere pubblicato dall'ANAC, ex AVCP - ndr) o a procedure di evidenza pubblica (solo comuni capoluogo - ndr) , e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.*



## **RIFIUTO ORDINATIVO CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12**

Nei mesi scorsi sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sono stati pubblicati dei comunicati per le Pubbliche Amministrazioni con i quali si informava che il fornitore Gala S.p.A. - aggiudicatario di tutti i lotti della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le P.A., 12° edizione (EE12) – aveva presentato a Consip formale richiesta di revisione dei prezzi motivandola con una straordinaria e imprevedibile diminuzione del prezzo del Brent, incidente sul criterio di aggiornamento adottato in Convenzione (il Consip Power Index™) e, dunque, sul prezzo da applicare alle P.A..

Succeivamente, a seguito parere negativo di Consip, aveva presentato ricorso al TAR del Lazio, anche qui parere negativo, e aveva presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, anche qui parere negativo (vedere Astra News del 12/02/15, 16/03/15, 24/03/15 e 02/04/15).

**E' un dato di fatto, e molte P.A. lo hanno potuto constatare, che il fornitore Gala sollevi tutte le eccezioni previste in Convenzione per non accettare gli ordinativi.**

### **Casi in cui il fornitore Gala Spa è legittimato a rifiutare l'ordinativo della Convenzione Consip EE12**

1. Ordinativi provenienti da P.A. in situazione di **difficoltà finanziaria – credit check negativo** (Convenzione articolo 9 commi 5 e 6)  
Il Fornitore può eventualmente pretendere una garanzia fideiussoria del 20% del valore dell'ordinativo.
1. P.A. con **comprovate morosità** verso Gala o altri fornitori (Convenzione articolo 9 comma 7)  
Se il Fornitore vanta un "credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali" può rifiutare fino ad avvenuta comparsa del pagamento del debito pregresso. Lo stesso se la P.A. risulta morosa verso altri fornitori in precedenti rapporti contrattuali.
1. **Consumo medio per POD inferiore a 20.000 kWh/anno** (Guida alla Convenzione articolo 3.1)  
Il fornitore non è obbligato ad accettare l'ordinativo proveniente da una qualunque P.A. se il consumo medio per POD, calcolato con il rapporto Consumi Totali/ N° utenze è inferiore a 20.000 kWh.  
Si tratta di una clausola che esclude l'obbligo di accettazione dell'ordine per la stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche che hanno una prevalenza di utenze in Bassa Tensione.

## **CONSEGUENZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**Ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale**, come accade sempre più frequentemente nel nostro Paese:

1. da un lato le Amministrazioni sono obbligate a rivolgersi in prima battuta a Consip (art. 1, comma 7, legge 135/2012)
2. dall'altro il Fornitore scelto da Consip non è obbligato salvo in pochi casi ad accettare ordinativi di fornitura (vista l'assenza di convenienza nell'accettazione)

Alla P.A. non rimane altro che restare con l'attuale fornitore del mercato libero (alle condizioni sottoscritte nella precedente fase contrattuale, **ovviamente con corrispettivi superiori ai corrispettivi Consip o delle centrali di committenza regionali**), oppure, se il contratto attuale è "a termine" (sia contratti del mercato libero che convenzione Consip EE11 o di centrali di committenza regionale) **si ritroveranno sul mercato di Salvaguardia** (con un aumento dei costi che varia dal 30 al 100% a seconda della regione di appartenenza).



## **RIFIUTO ORDINATIVO CONSIP ENERGIA ELETRICA 12 - COSA FARE QUINDI?**

Se la situazione finanziaria è solida, non ci sono debiti pregressi e, soprattutto, il rapporto Consumi Totali / N° utenze è superiore a 20.000 kWh, si può procedere con la richiesta di adesione alla Convenzione Consip.

Una volta fatta la trasmissione Gala ha tempo 4 giorni per sollevare eventuali eccezioni.

Naturalmente, **in alternativa a Consip, l'amministrazione potrà scegliere di rivolgersi alla eventuale centrale di committenza regionale di riferimento o a espletare procedure autonome (affidamento diretto)** a corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali.

L'adesione a convenzioni di committenza regionale vanno valutate attentamente soprattutto in presenza di costi indiretti (adesione a consorzi) o di durata limitata nel tempo.

### **ARTICOLO 8, COMMA 8a, L. 23 giugno 2014, N° 89**

Nel quadro normativo generale si inserisce anche l'articolo 8, comma 8.a della legge 23 giugno 2014, n. 89 che recita:  
*"le pubbliche amministrazioni ... sono autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ... a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi ... Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione ... le pubbliche amministrazioni ..., nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto ...".*

In pratica, se la P.A. **non può accedere a convenzioni Consip** (perché il rapporto Consumi Totali/ N° utenze è inferiore a 20.000 kWh) **è comunque tenuta e autorizzata a valutare le convenzioni di centrali di committenza regionali e le offerte del mercato libero** a patto che generino una riduzione della spesa totale di almeno il 5%.

Esistono inoltre casi in cui la P.A. **non può accedere a convenzioni di centrali di committenza regionali** (perché non esiste centrale di committenza regionale o perché questa non ha convenzioni attive) **oppure non lo ritiene conveniente** (presenza di costi indiretti per adesione a consorzi, o scadenza della stessa a breve termine, durata limitata nel tempo).

Per tutelare i comuni che si trovano in queste situazioni, **A.S.P.A. & C.A.E. ha stipulato una convenzione con primari fornitori nazionali ottenendo un considerevole sconto sui loro listini standard.**

In questo modo possiamo proporvi una soluzione alternativa a costi inferiori delle centrali di committenza regionali **garantendo una riduzione di spesa superiore a quanto richiesto dal su citato articolo.**

Per informazioni e assistenza riguardo alla scelta più opportuna da effettuare e all'eventuale espletamento di una autonoma procedura di affidamento diretto contattateci ai seguenti numeri:

**0172050074**

**3357812052**

**3397981723**

[info@aspacae.com](mailto:info@aspacae.com)